

	Rep. n. _____ del _____	
	ACCORDO CONTRATTUALE TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO,	
	COMUNE DI FIRENZE E CONSORZIO ZENIT DI FIRENZE PER LA	
	GESTIONE DELLE STRUTTURE “SUOR AMBROGINA DI SAN CARLO	
	SERVA DI DIO” DI FIRENZE E “CENTRO MADRE FERNANDA” -	
	PERIODO VALIDITA' DAL 01.08.2023 AL 31.07.2026.	
	TRA	
	L'Azienda USL Toscana Centro, con sede legale in Firenze, P.za Santa Maria	
	Nuova 1 codice fiscale e partita IVA 06593810481, di seguito denominata	
	"AUSL", rappresentata dalla dr.ssa Annalisa Ghiribelli, autorizzata alla stipula con	
	deliberazione del Direttore Generale n. _____ del _____, domiciliata per la	
	carica presso la suddetta azienda, il quale interviene, stipula ed agisce non in	
	proprio, ma nella sua qualità di Direttore SOS Servizi Amministrativi per	
	Territorio e Sociale Empoli – Firenze della AUSL;	
	Il Comune di Firenze, con sede legale in Firenze, P.za della Signoria 1 codice	
	fiscale e partita IVA 01307110484, di seguito denominato "Comune",	
	rappresentato dal Dott. _____, nominato con Decreto del Sindaco n.	
	_____, domiciliato per la carica presso la suddetta azienda, il quale	
	interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma nella sua qualità di	
	_____;	
	E	
	Il Consorzio ZENIT Cooperative sociali Cons. a.r.l., di seguito denominato	
	Consorzio, con sede legale in Firenze, Via Cittadella n. 31, codice fiscale e partita	
	IVA 04139790481, iscritto all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali, Sezione	
	C, con decreto regionale n. 79 del 15.02.1995, nella persona del suo Legale	
	1	1

Rappresentante Dott. Andrea Blandi

RICHIAMATI

- il D.Lgs n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento all'articolo 8-ter "Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie";

- la legge n. 328 del 8 novembre 2000 "Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 12 gennaio 2017, con il quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'art. 1, comma 7, del D.Lgs 502/92;

- la Legge Regionale n. 40 del 24 febbraio 2005 e successive modifiche ed integrazioni recante la "Disciplina del Servizio Sanitario Regionale", ed in particolare l'art.19, con il quale si stabilisce che il Piano Sanitario e Sociale Regionale individua gli obiettivi di salute da assumere per la programmazione locale, definendo i criteri per l'attuazione di intese ed accordi tra Aziende per la contrattazione con i soggetti privati accreditati;

- la Legge Regionale n. 41 del 24 febbraio 2005 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale";

- la Legge Regionale n. 82 del 28 dicembre 2009 "Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato", così come modificata dalla legge regionale n. 1 del 3 gennaio 2020 "Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. Modifiche alla L.R. n. 82/2009";

- il Piano Integrato Socio Sanitario Regionale 2018/2020, approvato con Delibera del Consiglio regionale Toscana n. 73 del 9 ottobre 2019, che nel riaffermare la

	titolarità delle aziende sanitarie nella individuazione dei bisogni dei cittadini e	
	della programmazione complessiva dell'offerta di prestazioni di propria	
	competenza, nell'ambito degli indirizzi e con i vincoli della programmazione	
	regionale, stabilisce che le istituzioni private ed i professionisti sono ammessi ad	
	operare nel servizio sanitario, a carico delle risorse regionali disponibili, in un	
	quadro di pari dignità tra produttori ed erogatori e tra soggetti pubblici e privati,	
	solo previa contrattazione con il titolare pubblico della programmazione locale;	
	- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (D.P.G.R.) 3 marzo 2010, n.	
	29/R, "Regolamento di attuazione della Legge Regionale 28 dicembre 2009, n.	
	82";	
	- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (D.P.G.R.) 9 gennaio 2018, n.	
	2/R, "Regolamento di attuazione dell'art. 62 della Legge Regionale 24 febbraio	
	2005 n. 41";	
	- la delibera di Giunta Regionale n. 466 del 7 maggio 2001 avente per oggetto	
	l'accordo per le Residenze assistenziali per Disabili (RSD) e Comunità Alloggio	
	Protette (CAP) per disabili;	
	- La delibera di Giunta Regionale n. 776 del 6 ottobre 2008 avente per oggetto	
	"Approvazione accordo tra Regione Toscana, Aziende USL e Coordinamento	
	Centri di Riabilitazione extra ospedalieri toscani: definizione tariffe per gli anni	
	2008-2009-2010";	
	- La Delibera di Giunta Regionale n. 551 del 4 luglio 2011: "Approvazione dello	
	schema di protocollo d'intesa fra la Regione Toscana e il Coordinamento dei	
	Centri di Riabilitazione extraospedaliera toscani";	
	- La Delibera di Giunta Regionale n. 841 del 24 settembre 2012: "DGRT	
	551/2011: avvio sperimentazione di un nuovo modello organizzativo in campo	
	3	3

	riabilitativo assistenziale rappresentato dai Centri Integrati di Servizi”, che	
	individua nella collaborazione tra pubblico e privato non profit, con esplicito	
	riferimento ai centri di riabilitazione ex art. 26 ed equiparati, di cui alla	
	Deliberazione Giunta regionale 17 dicembre 2012, n. 1158, una corretta modalità	
	di risposta ai bisogni delle persone con “ <i>disabilità fisica, psichica e sensoriale,</i>	
	<i>con riferimento particolare alla disabilità Intellettiva e/o relazionale e/o disturbi</i>	
	<i>psicopatologici</i> ”;	
	- la Delibera di Giunta Regionale n. 504 del 15 maggio 2017 di recepimento del	
	D.P.C.M. 12 gennaio 2017;	
	- la Delibera di giunta Regionale n. 1449 del 19 dicembre 2017 sul percorso di	
	attuazione del modello regionale di presa in carico della persona con disabilità: il	
	progetto di vita;	
	- la delibera di Giunta Regionale n. 1476 del 21 dicembre 2018 avente per oggetto	
	“Approvazione schema di protocollo di intesa tra Regione Toscana e associazioni	
	dei Centri di Riabilitazione extraospedaliera toscani: aggiornamento e	
	differenziazione tariffe con riferimento a specifiche tipologie di setting e di utenti	
	per gli anni 2019 – 2020 – 2021”;	
	- il Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR) ed il Codice nazionale di cui al	
	decreto legislativo 196/2003 modificato in particolare dal Decreto Legislativo 10	
	agosto 2018, n. 101, che prevede l’obbligo per il titolare del trattamento dei dati di	
	stipulare, con il responsabile del trattamento, atti giuridici in forma scritta che	
	specificano la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata e le modalità di	
	trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento, e che il	
	responsabile effettui il trattamento attenendosi alle condizioni stabilite ed alle	
	istruzioni impartite dal titolare;	
	4	4

	- il DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di	
	assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre	
	1992, n. 502” e il DPCM 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in	
	materia di prestazioni socio-sanitarie”;	
	PREMESSO	
	• che la Struttura è in possesso dell’autorizzazione al funzionamento come	
	RSD ex Regolamento regionale di cui al DPGR n. 2/R/2018, ovvero secondo la	
	normativa preesistente di riferimento per il settore, rilasciata dal Comune di	
	Firenze (provvedimento dirigenziale n. 1444 del 15.02.2011 e successive	
	modificazioni ed integrazioni), nonché dell’accreditamento socio sanitario	
	rilasciato dal Comune di Firenze;	
	• che il Comune di Firenze, con Decreto Dirigenziale 5290 del 10.07.2019	
	ha integrato il precedente provvedimento dirigenziale n° 1444 del 15.02.2011, ai	
	sensi della L.R. n. 41/2005, art. 21, lettera C, già rilasciato al Consorzio Zenit per	
	la struttura denominata “Suor Ambrogina di San Carlo Serva di Dio”, Via Rebora	
	2 Firenze, riducendo il numero dei posti letto per RSD dai precedenti n° 38 a n°	
	24;	
	• che con Decreto Dirigenziale n. 9568 dell’11.06.2019 la Regione Toscana	
	ha riconosciuto la compatibilità e funzionalità della struttura “Centro Madre	
	Fernanda”- Via Rebora, 2 – Firenze, gestito dal Consorzio rispetto al fabbisogno	
	regionale, per quanto riguarda n° 10 posti letto per trattamenti socio riabilitativi	
	per adulti (H 24) e n° 2 posti letto per trattamenti socio riabilitativi per adulti	
	(Personale a fasce orarie);	
	• che in base a quanto previsto dalla programmazione locale, è stato preso	
	atto che la struttura è in grado di garantire l’erogazione delle prestazioni oggetto	
	5	5

	del presente contratto, riconoscendone il ruolo essenziale in relazione alla	
	tipologia di utenza ed alla collocazione territoriale;	
	• che la AUSL valuta quindi necessario, in relazione al fabbisogno definito	
	dalla programmazione territoriale di riferimento, avvalersi della Struttura per la	
	prosecuzione delle prestazioni oggetto di convenzionamento;	
	• che la Struttura si rende disponibile a garantire l’offerta della propria	
	collaborazione, per le prestazioni oggetto del presente atto;	
	• che con Scheda di Fabbisogno, in atti, il Direttore del Dipartimento	
	Servizi Sociali ha richiesto la stipula di un nuovo contratto con il Consorzio per il	
	proseguimento della gestione della struttura “Suor Ambrogina di San Carlo Serva	
	di Dio” di Firenze per n. 24 posti letto residenziali per disabili con profilo socio	
	sanitario, inquadrando la tipologia della struttura secondo quanto previsto all’art.	
	21 comma c) della legge regionale del 24 febbraio 2005 n° 41;	
	• che con Scheda di Fabbisogno, in atti, il Direttore del Dipartimento Salute	
	Mentale e Dipendenze ha richiesto la stipula di un nuovo contratto con il	
	Consorzio per l’erogazione di prestazioni psichiatriche presso la struttura “Centro	
	Madre Fernanda” di Firenze per n. 10 posti residenziali con modulo SRP 3.1 e n. 2	
	posti residenziali con modulo SRP 3.3, inquadrando la struttura secondo quanto	
	previsto dal D.P.G.R. 17 novembre 2016 n. 79/R – Allegato A;	
	• che il Comune interviene nel presente accordo contrattuale, e lo	
	sottoscrive, limitatamente agli aspetti che attengono all’inserimento e all’ospitalità	
	di utenti in RSD nell’ambito di un percorso di natura sociosanitaria finalizzato a	
	trattamenti socio-riabilitativi;	
	• che, per gli utenti di cui al punto precedente, l’AUSL e il Comune ritengono, di	
	suddividere la retta complessiva per l’ospitalità in RSD in una quota sanitaria a	
	6	6

	carico della AUSL pari del 60% della retta e in una quota sociale (a carico	
	dell'utente, con eventuale intervento economico integrativo del Comune, se	
	spettante secondo le norme regolamentari in materia) pari al 40% della retta stessa,	
	con riserva di determinare successivamente una diversa suddivisione.	
	TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Art. 1 – PREMESSE	
	Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente contratto e ne	
	costituiscono il primo patto.	
	Art. 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO CONTRATTUALE	
	Sono oggetto del presente accordo le seguenti prestazioni quantitativamente sotto	
	indicate, riferite all'attuale capacità ricettiva della struttura, per come stabilita	
	dagli atti autorizzativi in essere:	
	n. 24 posti letto in regime residenziale per l'accoglienza di persone con	
	disabilità stabilizzata, compresi gli adolescenti, con riconoscimento di	
	handicap, prevalentemente in situazione di gravità, non assistibili a	
	domicilio che necessitano di una risposta continuativa residenziale tesa a	
	mantenere i livelli di autonomia raggiunti e a garantire un adeguato	
	intervento sociosanitario finalizzato a trattamenti socio-riabilitativi in	
	“Residenza Sanitaria Assistenziale per Disabili – R.S.D.” , ai sensi del	
	Regolamento n. 2/R/2018;	
	n. 10 posti residenziali con modulo SRP 3.1 e n. 2 posti residenziali con	
	modulo SRP 3.3, inquadrando la struttura secondo quanto previsto dal	
	D.P.G.R. 17 novembre 2016 n. 79/R – Allegato A.	
	Non è garantito da parte della AUSL e del Comune il totale utilizzo della capacità	
	ricettiva della Struttura.	
	7	7

Art. 3 – OBBLIGHI DELLA STRUTTURA

La struttura s'impegna a:

- mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento, anche in caso di cessione di azienda o ramo di azienda a terzi;
- garantire l'erogazione delle prestazioni, assicurando per il personale preposto il rispetto del CCNL di riferimento e degli accordi integrativi regionali, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta (tale adempimento si intende anche per il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o parte, l'esecuzione dei servizi della struttura);
- rispettare per gli operatori impiegati nella gestione del servizio tutte le norme e gli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dal contratto collettivo di settore, anche ai fini del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
- garantire la figura di un Direttore / Responsabile (art. 7 DPGR n. 2/R/2018), per un orario congruo rispetto al funzionamento della struttura, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente (DPGR n. 2/R/2018 – in caso di strutture autorizzate al funzionamento prima dell'entrata in vigore di tale DPGR, altra figura professionale idonea, ai sensi della previgente normativa), al quale siano affidati i compiti di organizzazione e gestione delle attività e di vigilanza degli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli assistiti ai sensi del presente accordo contrattuale. Il Direttore, ovvero la persona individuata quale responsabile della Struttura, rappresenta inoltre l'interlocutore e il punto di

	riferimento per i familiari e l'assistito e per i competenti servizi	
	sociosanitari che lo hanno in carico. Il nominativo del direttore deve	
	essere comunicato via PEC alla AUSL e al Comune prima dell'avvio del	
	rapporto con le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti;	
	• garantire che le tariffe da applicare siano comprensive di tutte le	
	prestazioni richieste dal presente accordo contrattuale e dalla normativa di	
	riferimento;	
	• stipulare un'apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso	
	terzi e contro infortuni che possano accadere all'interno della struttura:	
	• garantire una copertura media mensile di ore di assistenza di base alle	
	persone, riabilitative, specialistiche ed infermieristiche, calcolata sul	
	monte orario annuale previsto dal regolamento regionale proporzionato al	
	numero di posti letto previsti dall'autorizzazione al funzionamento e	
	rapportato alle 12 mensilità.	
	Art. 4 – MODALITA' DI ACCESSO	
	L'accesso degli assistiti alla R.S.D. deve essere autorizzato dalla AUSL e dal	
	Comune a seguito della predisposizione di un piano assistenziale personalizzato	
	(PAP) di intervento che include le attività pertinenti alla autorizzazione R.S.D.,	
	piano rilasciato dalla UVMD (Unità di Valutazione Multidisciplinare Disabilità)	
	della Zona – Distretto di residenza dell'assistito. La permanenza o prosecuzione in	
	R.S.D. oltre i tempi, ove richiesta, deve essere autorizzata dalla AUSL e dal	
	Comune a seguito di rivalutazione dell'assistito da parte della UVMD zonale.	
	Per i posti messi a disposizione nella struttura “Centro Madre Fernanda” l'accesso	
	avviene a seguito della predisposizione di un progetto terapeutico da parte dei	
	medici del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze dell'Azienda (PTRI), o in	
	9	9

	alternativa dal Servizio Psichiatrico dell'Azienda USL di residenza dell'assistito,	
	che dovrà contenere la diagnosi che dà luogo alla richiesta di trattamento stesso ed	
	il periodo autorizzato.	
	L'autorizzazione ai fini dell'accesso è rilasciata sotto forma di titolo	
	d'acquisto/impegnativa, che ne specifica l'impegno finanziario. La quota sanitaria	
	resterà economicamente a carico della Azienda USL di residenza dell'assistito.	
	L'ammissione della persona assistita nella struttura è confermata dall'invio alla	
	stessa per posta elettronica, prima dell'ingresso:	
	1. del Piano Assistenziale Personalizzato (PAP) di intervento in cui sono	
	definiti i bisogni della persona assistita e gli obiettivi sociosanitari che si	
	intendono raggiungere con l'inserimento e sono indicati il periodo programmato e	
	l'eventuale data di rivalutazione;	
	2. di un'impegnativa amministrativa (non perfezionata nell'attesa	
	dell'effettivo inserimento) rilasciata dai competenti uffici amministrativi, al	
	pagamento della retta, distinta tra quota sanitaria e quota sociale (a sua volta	
	distinta tra la quota posta a carico dell'ente pubblico e la quota posta a carico della	
	persona ospitata).	
	La struttura, entro un giorno lavorativo dall'inserimento, deve confermare tramite	
	posta elettronica l'avvenuta ammissione ai servizi competenti.	
	È data facoltà alla struttura di richiedere alla persona ospitata la sottoscrizione	
	della copia dell'impegnativa per ricevuta e accettazione.	
	Art. 5 – DEFINIZIONE DELLE RETTE	
	Le rette (pro capite pro die) di riferimento per i posti individuati nella presente	
	convenzione sono così definite:	
	- € 139,04 oltre IVA 5%, per complessivi € 146,00 IVA inclusa per i n. 24	
	10	10

	posti residenziali per disabili di cui al Regolamento 2/R messi a	
	disposizione nella struttura “Suor Ambrogina di San Carlo Serva di Dio”;	
	Per gli utenti inseriti in RSD nell’ambito di un percorso sociosanitario finalizzato	
	a trattamenti socio-riabilitativi, la retta complessiva su indicata è così suddivisa:	
	- Quota sanitaria (corrispettivo sanitario del titolo d’acquisto/impegnativa)	
	di € 87,04 oltre IVA 5%, per complessivi € 91,40 a carico dell’AUSL;	
	- Quota sociale di € 52,00 (corrispettivo sociale del titolo	
	d’acquisto/impegnativa) oltre IVA 5% per complessivi € 54,60 a carico	
	dell’utente nella misura indicata nel titolo d’acquisto/impegnativa e nelle	
	eventuali successive comunicazioni di aggiornamento, e a carico del	
	Comune, sotto forma di intervento economico integrativo, se spettante, per	
	la parte residuale.	
	L’AUSL e il Comune si riservano di modificare, di comune accordo, la suddetta	
	suddivisione tra quota sanitaria e quota sociale, dandone formale comunicazione	
	preventiva alla struttura.	
	- € 158,57 oltre Iva 5%, per complessivi € 168,60 IVA inclusa per i n. 10	
	posti residenziali SRP 3.1 di cui al Regolamento 79/R messi a	
	disposizione nella struttura “Centro Madre Fernanda”;	
	- € 95,66 oltre IVA 5%, per complessivi € 100,44 IVA inclusa per i n. 2 posti	
	residenziali SRP 3.3 di cui al Regolamento 79/R messi a disposizione	
	nella struttura “Centro Madre Fernanda”.	
	Art. 6 – DISPOSIZIONI SULLE TARIFFE E SUGLI IMPORTI	
	Le tariffe si intendono comprensive di tutte le prestazioni riabilitative specifiche al	
	piano di trattamento, delle prestazioni sanitarie, delle prestazioni sociosanitarie e	
	socioassistenziali, dell’assistenza religiosa, delle prestazioni alberghiere.	
	11	11

	E' onere della struttura provvedere autonomamente all'approvvigionamento di	
	componenti di arredo e accorgimenti dettati dalle particolari esigenze di comodità,	
	di mobilitazione e di sicurezza degli assistiti residenti secondo quanto previsto	
	dalle disposizioni regionali. In particolare, la struttura dovrà disporre:	
	• degli ausili e dei presidi per l'incontinenza con sistemi di assorbenza (es.	
	pannoloni e traverse salvaletto) di cui al DPCM 12 01 2017 (Allegato 2);	
	• dei dispositivi assistenziali ai sensi della DGRT n. 1313/2015 (Allegato A,	
	punto 1).	
	Per tali prestazioni e materiali non potrà essere imputato alcun costo agli assistiti.	
	Resta inteso che le prestazioni sanitarie previste dai LEA (protesica personalizzata,	
	nutrizione enterale e parenterale, ossigeno liquido e gassoso, medicazioni avanzate	
	di cui al Nomenclatore, assistenza integrativa) sono garantite dal SSR senza	
	nessun costo per gli assistiti.	
	La struttura si impegna a garantire agli assistiti l'assistenza infermieristica (h/24 in	
	RSD) riabilitativa di base alla persona e specialistica secondo le previsioni del	
	DPGR n. 2/R/2018 e l'assistenza farmaceutica secondo le necessità definite nel	
	progetto individuale sulla base della disciplina vigente (D.L. 347/2001 convertito	
	in L. 405/2001).	
	La struttura è inoltre tenuta a curare l'approvvigionamento, la somministrazione e	
	la conservazione dei medicinali prescritti dal medico curante, adottando la	
	modalità di erogazione diretta da parte del servizio farmaceutico dell'Azienda	
	USL che ne assicura la consegna secondo gli accordi tra l'Azienda ASL e la	
	struttura, senza oneri a carico della stessa. L'assistenza farmaceutica (medicinali di	
	classe "A" L. 537/1993, con esclusione degli stupefacenti soggetti a registrazione	
	di entrata/uscita) agli ospiti in RSD viene erogata direttamente ai sensi dell'art.	
	12	12

	D.L. 347/2001, convertito in L. 405/2001, dall'Azienda USL. I medicinali di classe	
	"A", resi disponibili alla struttura, sono quelli iscritti nel prontuario terapeutico	
	dell'Azienda USL, senza alcun onere per l'assistito.	
	Art. 7 – INTERRUZIONI - RICONOSCIMENTO GIORNATE ASSENZA	
	Le parti concordano che verranno remunerate esclusivamente le prestazioni	
	effettivamente erogate nelle modalità comunque stabilite dal presente articolo.	
	Si precisa che:	
	1. in caso di ricovero ospedaliero la Struttura deve informare	
	tempestivamente (entro le 24 ore successive al ricovero) i servizi territoriali di	
	referimento. Il riconoscimento e conseguente pagamento della quota sanitaria della	
	retta verrà sospeso dal giorno di ricovero ospedaliero dell'assistito. La quota	
	sanitaria della retta sarà nuovamente corrisposta dal giorno di reinserimento in	
	Struttura. Laddove, in caso di ospitalità in RSD, la retta dell'ospite sia suddivisa in	
	una quota sanitaria e in una quota sociale, quest'ultima, così come individuata	
	all'articolo 5, si intende ridotta al 70% a decorrere dal giorno di uscita. La quota	
	sociale ridotta al 70% sarà coperta in prima istanza dalla quota stabilita a carico	
	dell'utente nell'impegnativa e nelle eventuali successive comunicazioni di	
	aggiornamento e, per la parte residuale, dal Comune. La quota sociale sarà	
	ripristinata al 100% dal giorno di reinserimento in struttura. In caso di assenza nei	
	moduli SRP 3.1. e 3.3. la retta si intende ridotta al 70% a decorrere dal giorno di	
	uscita.	
	2. per i periodi di assenza a qualsiasi titolo sono considerate come un'unica	
	giornata quelle di uscita e di rientro, quindi per l'intero periodo di assenza dovrà	
	essere corrisposta la retta solo per la giornata di rientro;	
	3. in caso di ricoveri ospedalieri non superiori a 30 giorni consecutivi è	
	13	13

	assicurato il mantenimento del posto letto;	
	4. in caso di ricoveri ospedalieri superiori a 30 giorni consecutivi, il servizio amministrativo della Struttura può concordare il mantenimento del posto, previo parere, in caso di ricovero in RSD, della UVMD competente;	
	5. in caso di assenze per motivi familiari o rientri in famiglia, non superiori a 7 giorni consecutivi (anche non previsti dal progetto riabilitativo individuale), o per periodi superiori purché previsti nel progetto terapeutico riabilitativo individualizzato, ai fini del mantenimento del posto letto sarà garantita la retta ridotta al 70%. Laddove, in caso di ospitalità in RSD, la retta dell'ospite sia suddivisa in una quota sanitaria e in una quota sociale, le stesse, così come individuate all'articolo 5, si intenderanno entrambe ridotte al 70% a decorrere dal giorno di uscita e ripristinate al 100% a decorrere dal giorno di reinserimento in struttura. La quota sociale ridotta al 70% sarà coperta in prima istanza dalla quota stabilita a carico dell'utente nell'impegnativa e nelle eventuali successive comunicazioni di aggiornamento e, per la parte residuale, dal Comune. La quota sociale sarà ripristinata al 100% dal giorno di reinserimento in struttura. In caso di assenza nei moduli SRP 3.1. e 3.3. la retta si intende ridotta al 70% a decorrere dal giorno di uscita.	
	6. in caso di assenze per motivi familiari o rientri temporanei in famiglia occasionali (non previsti dal progetto riabilitativo individuale) superiori a 7 giorni consecutivi, il servizio amministrativo della Struttura può concordare il mantenimento del posto, previo parere, in caso di ricovero in RSD, della UVMD competente dell'Azienda USL.	
	Art. 8 – MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E DI LIQUIDAZIONE	
	La Struttura deve trasmettere, entro il 10 di ogni mese ai competenti servizi	
	14	14

	territoriali, i rendiconti separati delle prestazioni effettuate nel mese precedente,	
	che riportino l'elenco nominativo degli utenti con indicati i giorni di presenza di	
	ciascuno, la tariffa applicata (la data di ammissione/inizio trattamento e la data di	
	dimissione/fine trattamento).	
	I servizi territoriali competenti provvedono a controllare i rendiconti e quindi a	
	validarli restituendoli alla Struttura nel corso del mese.	
	Qualora i rendiconti non siano restituiti alla Struttura validati, o contestati, dopo la	
	scadenza del mese, essa può comunque emettere le fatture elettroniche a partire	
	dal primo giorno del mese successivo.	
	Le fatture devono essere corredate dal rispettivo rendiconto già validato dai servizi	
	territoriali competenti I servizi competenti si impegnano al pagamento delle	
	prestazioni rese dietro invio telematico di regolari fatture mensili elettroniche per i	
	propri assistiti. Le prestazioni rese a cittadini inviati da altre Aziende USL	
	regionali o extra Regione e/o da altri Comuni saranno fatturate direttamente dalla	
	Struttura a queste ultime.	
	Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del	
	3/4/2013, così come modificato dall'art. 25 del D.L. n. 66 del 24/4/2014	
	(convertito nella L. n. 89 del 23/6/2014) la Struttura provvede alla fatturazione	
	elettronica dell'attività tramite il Sistema di Interscambio (SdI).	
	Per quanto riguarda la quota sanitaria, la fattura elettronica deve essere indirizzata	
	al codice univoco identificativo della AUSL che è UFL7WY . Per quanto riguarda	
	l'intervento economico integrativo del Comune per la quota sociale, la fattura	
	elettronica deve essere indirizzata al codice univoco identificativo del Comune che	
	è W3UPXG.	
	La AUSL e il Comune provvedono, purché sia stato rispettato dalla Struttura	
	15	15

	quanto previsto dai precedenti articoli, a pagare le competenze regolarmente	
	fatturate, corrispondenti alle prestazioni effettivamente erogate, entro 60 giorni dal	
	ricevimento della fattura. In caso di ritardato pagamento sono applicati gli	
	interessi di cui al D. Lgs n. 231 del 2002. I termini di decorrenza sono interrotti in	
	caso di contestazioni.	
	La AUSL e il Comune accettano l'eventuale cessione da parte della Struttura dei	
	diritti di credito e di ogni altro diritto derivante a suo favore dal presente contratto	
	e/o del contratto stesso a Banche, Società di Factoring, di Leasing o altre	
	istituzioni finanziarie e si impegna a sottoscrivere la modulistica richiesta a tal fine	
	dalla Società cessionaria.	
	Resta inteso che il Consorzio rimane solidamente responsabile con la Società	
	cessionaria per l'adempimento in favore dell'AUSL delle obbligazioni tutte	
	derivanti dal presente contratto.	
	Relativamente alla parte di quota sociale a carico del Comune sotto forma di	
	intervento economico integrativo, il Consorzio non può chiedere anticipazioni	
	all'assistito, né ai parenti, né può rivalersi in alcun modo nei loro confronti nel	
	caso di ritardato o mancato pagamento.	
	Art. 9 – DOCUMENTAZIONE INFORMATICA	
	La Struttura è obbligata a fornire, concordando la modalità, i dati di attività e	
	quelli ulteriori ritenuti necessari, secondo le specifiche indicazioni	
	regionali/aziendali.	
	La Struttura è tenuta inoltre a fornire i dati di attività erogati dalle proprie strutture	
	secondo i contenuti e nel rispetto delle scadenze e delle modalità di trasmissione	
	previste dalle disposizioni Ministeriali e Regionali vigenti secondo le tempistiche	
	prescritte.	
	16	16

	Poiché la AUSL è obbligata a raccogliere e trasmettere i suddetti dati, pena	
	l'applicazione di sanzioni relative a ritardo o a mancato invio dei Flussi	
	Informativi, la Struttura, a sua volta, è obbligata alla trasmissione dei dati che	
	compongono i flussi di attività e le necessarie informazioni a corredo di questi.	
	Art. 10 – RAPPORTI CON IL CITTADINO	
	La Struttura si impegna a garantire la corretta informazione alla persona	
	interessata sulle procedure di accesso e sulle prestazioni erogabili. Durante la	
	permanenza, la struttura sottoporrà alla persona ospitata o a chi ne ha la	
	rappresentanza giuridica un test di gradimento sui servizi fruiti. I rapporti di cui	
	sopra dovranno essere condotti nel pieno rispetto delle normative in materia di	
	trasparenza e di protezione dei dati personali, provvedendo ad acquisire da parte	
	della persona ospitata o a chi ne ha la rappresentanza giuridica il consenso scritto	
	al trattamento dei dati particolari.	
	La Struttura si impegna a dare congruo avviso alle persone ospitate ed alla AUSL	
	di eventuali sospensioni temporanee delle prestazioni, fermo restando che di	
	norma le prestazioni previste dal presente contratto non possono essere interrotte.	
	In ogni caso, le chiusure di servizi dovranno essere preventivamente comunicate	
	alla AUSL e, per gli utenti inseriti in RSD, al Comune e SDS ? e dagli stessi	
	espressamente autorizzate.	
	ART. 11 – INCOMPATIBILITA' E DIVIETO DI PANTOUFLAGE	
	La Struttura si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro	
	personale che opera presso la Struttura si trova in situazione di incompatibilità	
	rispetto alla Legge 412/1991 e smi art. 4 co. 7 e Legge 662/1996 e smi art. 1 co. 5	
	e co. 19.	
	È fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs.	
	17	17

	165/2001 e smi e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti della AUSL e	
	del Comune che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi	
	o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni	
	successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o	
	professionale presso la Struttura.	
	Consorzio Zenit si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di	
	altro personale che opera presso la struttura si trova in situazione di	
	incompatibilità rispetto alla Legge 412/1991 e ss.mm.ii. art.4 co. 7 e L. 662/1996 e	
	ss.mm.ii. art. 1 co. 5 e co. 19.Della verifica sopra indicata viene data	
	comunicazione con apposita dichiarazione scritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e	
	ss.mm.ii. a questa Azienda entro il 31 gennaio di ogni anno.	
	L'art. 1, comma 42, lett. l) della legge anticorruzione ha aggiunto all'articolo 53	
	del D.lgs. n. 165/2001 il comma 16 ter, il quale prevede che "I dipendenti che,	
	negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per	
	conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 non possono	
	svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego,	
	attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari della	
	pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri".	
	Pertanto, nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 53 e dal Piano Nazionale	
	Anticorruzione, è fatto divieto ai dipendenti dell'Azienda che negli ultimi tre anni	
	di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività	
	del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del	
	rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso il soggetto.	
	ART. 12- RISPETTO NORMATIVA VIGENTE	
	Le attività all'interno della Struttura devono essere condotte nel pieno rispetto	
	18	18

	della legge sulla trasparenza (D.Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013 e successive	
	modificazioni), sul procedimento amministrativo (Legge n. 241 del 7/8/1990 e	
	successive modificazioni), della legge sulla protezione dei dati personali e della	
	normativa sulla privacy, provvedendo ad acquisire dalla persona ospitata o a chi ne	
	ha la rappresentanza giuridica il consenso scritto al trattamento dei dati personali e	
	particolari. È fatto divieto alla Struttura di utilizzare le informazioni assunte	
	nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa.	
	Ulteriori specifiche sono indicate nell'apposito articolo dedicato al trattamento dei	
	dati.	
	Per quanto riguarda i requisiti inerenti la normativa sulla sicurezza e di	
	prevenzione incendi la Struttura garantisce tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs.	
	81/2008 e successive integrazioni, anche relativamente alla gestione delle	
	emergenze, alla prevenzione incendi e del primo soccorso.	
	Gli obblighi relativi ad interventi strutturali, impiantistici e di manutenzione	
	necessari per assicurare ai sensi del D.Lgs. 81/2008 la sicurezza dei locali della	
	Struttura, sono a carico della Società che si impegna ad adeguare la stessa, il	
	personale e l'organizzazione secondo le normative nazionali e regionali che	
	potranno intervenire nel periodo di vigenza del presente atto.	
	La Struttura assicura il rispetto del novellato Titolo X del D.LGS 81/08 a seguito	
	della pandemia Covid 19.	
	ART. 13 – CONTROLLI	
	La funzione di controllo esterno rappresenta una componente essenziale per il cor-	
	retto funzionamento del sistema nel suo complesso e per favorire il miglioramento	
	della qualità delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale. La AUSL e	
	19	19

	il Comune per i controlli relativi al mantenimento dei requisiti minimi di esercizio	
	si avvalgono della commissione Multidisciplinare di cui alla L.R 41/05 e successivi	
	modifiche, composta da personale della AUSL. La AUSL e il Comune inoltre,	
	si riservano, in ordine alle attività erogate dalla Struttura e sulla base dell'attuale	
	normativa in materia, di effettuare attività di controllo e vigilanza, tramite le strut-	
	tture aziendali e comunali preposte, sul rispetto del presente accordo contrattuale. A	
	tale scopo la Struttura metterà a disposizione la documentazione sanitaria e ammi-	
	nistrativa inerente all'attività svolta. Si conviene altresì che saranno attivati anche	
	controlli di tipo amministrativo effettuabili sia mediante accesso diretto alla Strut-	
	tura, sia a mezzo della documentazione amministrativa da unirsi alla richiesta di	
	pagamento a prova della prestazione erogata.	
	ART. 14 – TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA ADEMPI-	
	MENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI	
	Ai sensi di quanto previsto dalla determinazione ex AVCP (ora ANAC) n° 4 del	
	07/07/2011, le prestazioni oggetto del presente contratto non sono soggette agli	
	obblighi di tracciabilità (CIG codice identificativo gara) di cui all'art. 3, comma 1,	
	Legge 136/2010; sono fatte salve diverse disposizioni normative o interpretative	
	che dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale. La Struttura si	
	impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postale, accesi presso banche o	
	presso la Società Poste Italiane, dedicati, anche non in via esclusiva.	
	I soggetti pubblici firmatari del presente contratto, ai fini del pagamento delle	
	competenze dovute alla Struttura, acquisiscono il documento di regolarità	
	contributiva (DURC).	
	La liquidazione delle competenze avviene nel caso in cui la Struttura risulti in	
	20	20

	regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali. In caso di accertata	
	irregolarità del DURC viene trattenuto l'importo corrispondente alle inadempienze	
	accertate nel DURC medesimo, e tale importo è versato direttamente dalla AUSL	
	e/o dal Comune a INPS e/o INAIL come intervento sostitutivo.	
	ART 15 - EFFICACIA DELL'ACCORDO CONTRATTUALE	
	Il presente accordo contrattuale è sottoscritto dalla AUSL/SdS/Comune nel cui	
	territorio è ubicata la Struttura e può essere considerato efficace da parte di tutte le	
	altre Aziende sanitarie e degli altri Comuni o Società della Salute del territorio	
	regionale ed extra regionale che intendono usufruire delle prestazioni previste	
	nell'accordo stesso, fermo restando la fatturazione separata nei confronti di	
	ciascuno di essi.	
	ART. 16 – INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE	
	<u>16.1. Inadempienze e penali.</u>	
	Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, la AUSL e il Comune è	
	tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali	
	controdeduzioni della Struttura devono essere comunicate alla AUSL e al Comune	
	entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle	
	contestazioni.	
	In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte della AUSL e del	
	Comune, il competente Ufficio procede all'applicazione delle penalità	
	commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da	
	un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione	
	con quanto dovuto alla Struttura per le prestazioni rese.	
	L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto	
	della AUSL e del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali danni	
	21	21

	derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente	
	accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non	
	costituisce esonero in alcun caso per la Società dall'adempimento	
	dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di	
	pagamento della medesima penale.	
	L'Azienda e il Comune si riservano di sospendere il pagamento dei corrispettivi	
	mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle	
	presenze.	
	<u>16.2. Sospensione</u>	
	La AUSL e il Comune si riservano la facoltà di sospendere il contratto qualora	
	accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dal presente accordo. Di	
	fronte a tale inosservanza è concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla	
	contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora	
	venga verificato il persistere dell'inottemperanza, si procede a sospendere la	
	convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il	
	contratto si intende automaticamente risolto.	
	<u>16.3. Recesso</u>	
	Qualora la Struttura intenda recedere dal contratto deve darne comunicazione alla	
	AUSL e al Comune tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi.	
	La AUSL e il Comune possono recedere dalla convenzione per motivate esigenze	
	di pubblico interesse o per il sopraggiungere di diversa normativa regionale o	
	nazionale in materia, dando comunicazione tramite PEC con preavviso di almeno	
	tre mesi. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto alla Struttura.	
	<u>16.4. Risoluzione</u>	
	La AUSL e il Comune possono risolvere il contratto previa comunicazione scritta	

	inoltrata tramite PEC e con preavviso, di norma, di un mese, nei seguenti casi:	
	• reiterate contestazioni per fatturazione errata;	
	• reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente contratto	
	tali da essere valutate, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei	
	motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;	
	• sospensione dell'attività non preventivamente concordata con la AUSL e	
	con il Comune.	
	<u>16.5. Clausola risolutiva espressa</u>	
	Il presente contratto decade di diritto in misura parziale o totale nei seguenti casi:	
	• ritiro, revoca o perdita dell'autorizzazione / accreditamento;	
	• accertato caso di incompatibilità del personale addebitabile a	
	responsabilità della Struttura;	
	• nel caso in cui nella gestione e proprietà della Struttura vengano accertate	
	infiltrazioni mafiose da parte della Prefettura;	
	• in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.	
	ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
	Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto della normativa di	
	settore e del GPDR di cui al Regolamento UE 679/2016. il Consorzio, quale	
	autonomo titolare dei dati, nell'effettuare le operazioni ed i compiti ad esso	
	affidati, deve osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali ed	
	attenersi alle decisioni del Garante per la protezione dei dati personali	
	provvedendo ad evaderne le richieste. Il Consorzio è altresì tenuto ad osservare	
	compiutamente quanto disposto dalla suddetta normativa ed in particolare deve	
	informare la AUSL e il Comune in merito alla puntuale adozione di tutte le misure	
	di sicurezza previste, così da evitare rischi di distruzione e perdita, anche	

	accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non	
	consentito o non conforme alle finalità della raccolta. In ogni caso il Consorzio si	
	impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione	
	dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dalla AUSL	
	e dal Comune o dai soggetti sopra indicati senza preventivo consenso della	
	AUSL e del Comune o SDS stessi, non rientrando tali operazioni tra quelle	
	affidate alla Struttura.	
	Per gli utenti inseriti nella Struttura il titolare dei dati è la AUSL, in contitolarità	
	con il Comune di Firenze per gli utenti in carico ai servizi sociali del Comune	
	stesso. La AUSL e, per quanto di competenza, il Comune individuano il Consorzio	
	quale Responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del GDPR di cui al	
	Regolamento UE 679/2016, con apposito atto giuridico in relazione alle attività di	
	natura assistenziale. Il presente accordo ha validità per il tempo necessario ad	
	eseguire le attività affidate al responsabile, e si considera venuto meno al termine	
	delle attività stesse o qualora venga meno il rapporto con il Titolare.	
	Il Responsabile del trattamento, per l'espletamento delle operazioni affidategli	
	dalla AUSL e dal Comune tratta anche i dati anagrafici, sociali, assistenziali e di	
	salute degli utenti ospitati. Il Responsabile del trattamento è tenuto ad organizzare,	
	gestire e supervisionare tutte le operazioni di trattamento di competenza	
	attenendosi ai principi generali e alle disposizioni della vigente normativa in	
	materia di protezione dei dati personali, ovvero, assicurare che i dati personali	
	oggetto del trattamento siano: trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti	
	e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; a tale riguardo,	
	l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi dovrà essere ridotta al	
	minimo, in modo da escludere il trattamento quando le finalità perseguite nei	
	24	24

	singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi, ovvero adottando	
	modalità che permettano di identificare gli interessati solo in caso di necessità;	
	esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle	
	finalità del trattamento.	
	Art. 18 – POLIZZE ASSICURATIVE	
	A copertura dei rischi inerenti l’attività svolta dal Consorzio in esecuzione del	
	presente accordo contrattuale, con mezzi, strumenti e personale propri, il	
	contraente dichiara espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa	
	per la responsabilità civile verso terzi, inclusi gli utenti ospiti della struttura, con	
	massimali adeguati e dal medesimo ritenuti congrui, esonerando espressamente la	
	AUSL e il Comune da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero	
	verificarsi nell’espletamento della attività oggetto dell’accordo stesso.	
	ART. 19 - CODICE DI COMPORTAMENTO	
	La Struttura è tenuta a far osservare, a tutti i professionisti e a tutto il personale	
	operante a qualsiasi titolo, i principi contenuti nel codice di comportamento della	
	AUSL adottato con deliberazione del direttore generale n. 16 del 11.01.2023	
	(pubblicato sul sito aziendale alla voce “amministrazione-trasparente- disposizioni	
	generali – atti generali”), nel codice di comportamento del Comune adottato con	
	deliberazione della Giunta n. _____, (pubblicato sul sito del comune alla voce	
	“amministrazione-trasparente- disposizioni generali – atti generali”)	
	ART. 20 – FORO COMPETENTE	
	Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le parti in	
	relazione all'interpretazione ed all'esecuzione della presente contratto, che non	
	venisse risolta bonariamente, è deferita in via esclusiva al Foro di Firenze. A tal	
	fine le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali.	
	25	25

Art. 21 – DECORRENZA E DURATA

Le parti convengono che il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione per n. 36 mesi, decorrenti dal 01.08.2023 al 31.07.2026. Alla scadenza è prevista la possibilità di attivare una proroga di massimo sei mesi, nelle more di eventuale successiva contrattazione. Ogni variazione al presente contratto deve essere concordata fra le parti e recepita con atto scritto.

ART. 22 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso a cura e a spese della parte che avrà interesse a farlo. Il presente atto è esente da bollo in quanto il Consorzio Zenit è cooperativa sociale ONLUS di diritto ai sensi dell'art.17 del D.Lgs 460/97.

Art. 23 – SOTTOSCRIZIONE

Il presente Accordo contrattuale viene stipulato in forma di scrittura privata non autenticata, secondo le regole della sottoscrizione digitale, con firma elettronica.

IL DIRETTORE SOS SERVIZI AMMINISTRATIVI PER TERRITORIO E SOCIALE FIRENZE – EMPOLI Dr.ssa Annalisa Ghiribelli

IL DIETTORE _____ DEL COMUNE DI FIRENZE Dott.

IL	LEGALE	RAPPRESENTANTE	DEL	CONSORZIO	ZENIT
COOPERATIVE SOCIALI CONS. A.R.L.,			Dott. Andrea Blandi		